

questo non può avvenire in questo caso, perchè nella elezione di Varese gli elettori della sezione di Arcisate sono stati 122, l'eletto in questa sezione ha avuto 81 voti, l'avversario 31, e la elezione è stata valida per tre soli voti sopra quello che la legge esige; ne ha avuti cioè 314, mentre la metà più uno era di 311, e anche se si volessero annullare i voti della sola comune d'Arcisate, la differenza dei voti renderebbe nulla l'elezione.

Per queste ragioni io sostengo le conclusioni dell'ufficio e spero che tutti gli onorevoli miei colleghi vorranno per la giustizia, e solamente per la libertà delle elezioni, annullare questa in cui sono state violate tante disposizioni e così interessanti della legge elettorale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cairoli.

CAIROLI. Benchè si tratti di un amico personale e politico, non ho esitato a prendere la parola.

Non farò la solita premessa; non farò una di quelle dichiarazioni che mi sembrano offesa al Parlamento, dove non si può presumere, non è possibile che nella considerazione di così alti interessi, si senta più l'impulso del cuore che quello della coscienza.

Quando alcuno di noi, con la ferma convinzione del vero, combatte l'annullamento di una elezione, mira ad uno scopo ben più alto, che l'interesse o il diritto di un cittadino, egli sorge non soltanto alla convalidazione di un deputato, ma alla difesa del libero voto degli elettori.

Io credo che riesce più facile il combattere le conclusioni della Commissione, perchè le confutazioni possono presentarsi anche coll'appoggio degli esempi attinti non solo alla pratica delle passate Legislature, ma alle recenti deliberazioni, degli scorsi giorni, di questa stessa Camera, la quale si mostrò ben restia per rispetto agli elettori, ad annullare il loro voto, quando non vi fossero prove, o gravi indizi di corruzione; o quando la violazione della legge non portasse una modificazione nel risultamento numerico del voto.

L'onorevole Salvagnoli ha fatto le sue considerazioni in un ordine del tutto morale; a me piace rimanere sul medesimo terreno.

L'argomento più grave, lo confesso, è quello di un elettore aggiunto alla lista di Arcisate dopo la convalidazione delle liste elettorali. Io dico di più, che sarebbe gravissima obbiezione quando vi fosse anche un indizio di inganno, e non fosse evidente l'errore.

Tra i documenti letti dall'onorevole relatore v'è una dichiarazione autenticata da notaio, accompagnata da molte firme di elettori e sottoscritta da tutta la Giunta di Arcisate. Ora da quella dichiarazione risulta che questo Tomasina aggiunto alle liste era iscritto in quelle di Luino, che da molti mesi aveva il suo domicilio legale nel comune di Arcisate, che presentò in tempo opportuno la sua istanza per la trascrizione, e che poi vedendosi per dimenticanza del segretario escluso dal voto, presentò il suo reclamo alla Giunta, la quale ha creduto con una irregolarità di riparare

ad una dimenticanza che privava del voto un cittadino che aveva usato tutti i mezzi legali per esercitare il proprio diritto.

La Giunta ha errato; ma non v'è sospetto di mala fede contro di lei; aggiunse un voto, ma colla certezza che non v'era usurpazione del diritto elettorale, anzi colla prova materiale di esso, e con quella della ragionevole istanza fatta dal votante per esercitarlo sul luogo dove aveva domicilio legale. La Giunta ha errato; ma io domando se un errore inconcludente, perchè non porta modificazione del voto, scusabile perchè non ammette nessuna prova, anzi nessun indizio di frode e di raggiro, basti all'annullamento! Ma il voto degli elettori, il risultamento delle operazioni di un intero collegio, l'esercizio di un diritto che interessa tutta la nazione potrà essere e nella sua manifestazione e nelle sue conclusioni distrutto dalla illegale appendice di un voto, dall'errore di una Giunta? Con questo principio noi commettiamo al caso quanto v'è di più sacro. Se prevalesse questa teoria per eccessivo scrupolo di legalità si aprirebbe la via agli arbitrii, sarebbe offerto un mezzo troppo facile per eludere il voto degli elettori, quando ad esempio, la probabile sconfitta di una elezione presunta alla vigilia può essere riparata collo sproposito pensato di un impiegato comunale.

Mi ricordo poi che nella protesta si dice (e ciò, se non erro, venne fatto notare dall'onorevole Salvagnoli) che la illegalità è imputabile ad un solo membro della Giunta, mentre invece questa dichiara che fu unanime nella deliberazione. Ora questa dichiarazione collettiva e questa responsabilità assunta con tanta buona fede esclude il dubbio della premeditazione.

Circa poi l'altro argomento di nullità che si volle trovare nell'incarico dato al Tomasina di scrutatore, cade da sè. Perchè si può rimproverare la Giunta di averlo iscritto, ma quando gli elettori lo trovano sulla lista affissa nella sala, sono nel loro pieno diritto di designarlo a membro dell'ufficio. Noi vediamo infatti che nessuno dei presenti fa un reclamo per questa nomina, nessuno fa osservazione sulle liste.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Domando la parola.

CAIROLI. In quanto all'altra questione del segretario ha detto abbastanza il mio amico Salaris.

Potrebbero citarsi parecchie deliberazioni precedenti della passata Legislature, e parecchie elezioni convalidate sebbene lo stesso presidente dell'ufficio definitivo non fosse elettore. Ma faccio notare una circostanza che toglie molta importanza a questa irregolarità; ed è che questo segretario non elettore era il segretario del sindaco, il quale presidente dell'ufficio provvisorio, entrò con lui, e che gli elettori, ai quali era noto, hanno certamente creduto, nominandolo, di scegliere chi sapeva applicare meglio il regolamento.

V'ha poi l'altra irregolarità del tavolo in una stanza attigua a quella dell'ufficio.